

STATUTO  
dell'Associazione Non Lucrativa di Utilità Sociale  
Denominata  
**NARDONE – WATZLAWICK “PROBLEM VERSUS SOLUTION”**  
in breve denominabile come  
**“NARDONE – WATZLAWICK ONLUS”**

1. COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE
2. SEDE
3. OGGETTO E SCOPO
4. PATRIMONIO ED ENTRATE
5. FONDATORI E SOCI
6. DIRITTI DEI SOCI
7. DOVERI DEI SOCI
8. RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
9. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
10. ASSEMBLEA
11. IL COMITATO DIRETTIVO
12. IL COMITATO DEI CONSULENTI SCIENTIFICI
13. IL PRESIDENTE
14. IL VICE PRESIDENTE
15. IL SEGRETARIO DEL COMITATO DIRETTIVO
16. IL TESORIERE
17. I MEZZI FINANZIARI
18. I BILANCI
19. AVANZI DI GESTIONE
20. MODIFICHE STATUTARIE
21. SCIoglimento
22. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
23. LEGGE APPLICABILE

**STATUTO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE "NARDONE-WATZLAWICH-ONLUS"**

**Art. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE**

E' costituita un'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE denominata: "Nardone - Watzlawick "PROBLEM VERSUS SOLUTION", " in breve denominabile anche come " **NARDONE - WATZLAWICK - ONLUS**".

L'acronimo ONLUS sarà obbligatoriamente utilizzato anche in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

**Art. 2 SEDE**

**L'Associazione ha sede centrale in Arezzo, Via dei Redi n.13, la Presidenza e la Segreteria hanno sede in Rimini, Corso d'Augusto n. 81.** Con delibere del Comitato direttivo entrambe le sedi potranno essere trasferite anche in altra città e potranno essere costituite altre sedi e/o uffici periferici. Il trasferimento della sede in altro luogo o via dello stesso comune non costituisce modificazione statutaria.

**Art. 3 OGGETTO E SCOPO**La Nardone - Watzlawick "problem versus solution"-ONLUS non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociali nei seguenti settori:

1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. beneficenza;
3. istruzione;
4. formazione;
5. promozione della cultura e dell'arte;
6. tutela dei diritti civili.

L'Associazione si propone di operare, in Italia e all'estero, nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria, svolgendo un'azione concreta in favore di quei soggetti, di qualsiasi età ed estrazione sociale, sia italiani che stranieri, che per qualsivoglia motivo si trovano in situazioni di difficoltà, di bisogno o di svantaggio psichico, fisico, sociale e familiare, realizzando tutte quelle iniziative che, nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della ricerca scientifica, della solidarietà e dell'utilità sociale, promuovano la sensibilizzazione e l'impegno per il diritto alla salute e in generale al miglioramento della qualità di vita dell'essere umano e in particolare, dei soggetti deboli.

Per il perseguimento dello scopo sociale, l'associazione opera, direttamente ovvero attraverso la collaborazione con enti o istituzioni pubbliche o private aventi il medesimo oggetto, nei suddetti settori con le seguenti modalità:

- fornisce sostegno ai soggetti interessati ed ai loro famigliari con assistenza materiale, psicologica, educativa, socio-sanitaria e dello sviluppo psico-fisico, in modo particolare, di bambini ed adolescenti in condizioni di svantaggio sociale ed economico;

- promuove ogni forma di azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica, sullo stato di sofferenza dei soggetti svantaggiati, anche tramite la conoscenza, la diffusione e il riconoscimento della valenza terapeutica ed etica della psicoterapia breve strategica nel far fronte alle sofferenze psicologiche, alle difficoltà di adattamento ed educative al fine di giungere alla effettiva e rapida soluzione di problemi e sofferenze umane anche molto complicate e persistenti, senza necessariamente ricorrere all'uso di psicofarmaci;

- attua campagne d'informazione e di formazione rivolte a genitori, insegnanti, operatori, educatori e tutti i soggetti impegnati nei compiti di aiuto alla crescita che possono aver bisogno di un sostegno particolare e di un orientamento alla soluzione dei problemi educativi;

- crea e gestisce centri di ascolto e mediazione familiare;

- organizza e gestisce ogni attività produttiva e di servizi che sia utile o necessario porre in essere per la realizzazione dei fini propri dell'associazione e per incrementare il patrimonio disponibile;

- realizza infrastrutture di pubblica utilità;

- svolge un'azione di sensibilizzazione e di collaborazione nei confronti di enti sia pubblici che privati, che siano affini per scopi ed intenti, ivi comprese le scuole, al fine di prevenire e superare situazioni di disadattamento o emarginazione e per progettare e realizzare la più valida assistenza in tutti i settori dell'emarginazione;

- stimola la classe medica all'approfondimento delle tecniche di prevenzione, diagnosi precoce e cure efficaci dei disagi psicologici più diffusi, anche con corsi di formazione e di aggiornamento, avvalendosi di docenti interni ed esterni all'associazione;

- promuove tutte quelle attività che abbiano come fine il raggiungimento degli scopi sociali, ivi comprese le attività di ricerca scientifica, attività editoriali, di formazione, di consulenza e simili;

- assume, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture assistenziali, residenziali e sociali;

- promuove e organizza seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la associazione, gli operatori e gli organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

- svolge ogni attività di promozione e diffusione dell'attività dell'associazione destinata al sostegno, anche economico, dell'associazione stessa, nonché delle organizzazioni che operino nello stesso settore;

- organizza manifestazioni ed eventi funzionali al miglioramento della qualità della vita ed alla diffusione della cultura della solidarietà e svolgerà comunque ogni attività complementare avente le stesse finalità;

- promuove ed effettua, secondo la normativa vigente, raccolta di fondi e di diverse utilità, nonché gestisce le stesse per il proficuo perseguimento dello scopo dell'associazione;

- partecipa e o concorre ad ogni progetto pubblico, privato o misto, di riqualificazione della vita e del futuro dei soggetti svantaggiati, al fine di ottenere l'affidamento esecutivo ed i programmi finanziati operativi.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di carattere sociale. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle inerenti i settori indicati ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, nei limiti consentiti dal D. lgs 460/1997 e successive modifiche e integrazioni.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono disciplinate uniformemente dalle norme seguenti, dirette a garantire l'effettività del rapporto, escludendosi la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, garantendosi per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

#### **Art. 4 PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

**a.** Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da parte di persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

**b.** Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

**c.** Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- proventi derivanti dalle quote associative;
- dalle quote di affiliazione;
- eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;
- eventuali introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- sussidi, contributi, sussidi e/o convenzioni concessi da Enti pubblici, privati, istituti, associazioni, nonché da privati cittadini;
- donazioni o lasciti.

**d.** Il Comitato Direttivo, stabilisce la quota annuale da corrispondere nei termini e nella misura fissata dall'assemblea degli associati, in rapporto alle necessità dell'Associazione, nonché quote straordinarie proposte dal Comitato e deliberate dall'Assemblea, escluso il primo anno nel quale la quota associativa è fissata nella cifra di € 200,00 (euro duecento/00) e deve essere saldata entro e non oltre il 30/09/2007 per l'anno 2007.

e. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

f. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono in ogni caso a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, né di estinzione, né di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione o a qualsiasi altro titolo.

g. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

## Art. 5 FONDATORI E SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il comitato direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il comitato direttivo non è tenuto ad esplicitare le motivazioni di detto diniego.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. In caso di diniego espresso, il comitato direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi che mortis causa.

Sono aderenti dell'associazione:

- i **FONDATORI**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- i **SOCI EFFETTIVI**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio da parte del Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

- i **SOCI SOSTENITORI**: persone fisiche, Enti, Istituti pubblici o privati che condividono le finalità dell'associazione e intendono sostenere l'ONLUS con la propria attività o contribuire finanziariamente al suo sostegno.

- i **SOCI ONORARI**: coloro che per particolari meriti culturali e/o sociali siano ritenuti dal Comitato Direttivo degni di essere iscritti all'associazione senza particolari formalità di accettazione.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

Successivamente, la quota dovrà essere versata entro il 30 settembre di ogni anno.

La quota associativa a carico dei soci è fissata annualmente dal Comitato Direttivo, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione per far fronte a problemi di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

## Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

#### **Art. 7 DOVERI DEI SOCI**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il comitato direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, tra cui il reiterato mancato pagamento della quota associativa, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 9 ORGANI dell'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'associazione;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente del Comitato Direttivo;
- il vice Presidente del Comitato Direttivo;
- il Segretario del Comitato Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Comitato scientifico.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **Art. 10 ASSEMBLEA**

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Vi possono partecipare tutti gli associati ad eccezione di quelli che non sono in regola con il contributo associativo. Tutti gli associati hanno diritto ad un voto, sia nelle assemblee ordinarie che straordinarie. L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed è convocata dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo (entro il 30 aprile) e del Bilancio Preventivo (entro il 30 aprile), mediante:

- Avviso scritto da inviare agli associati con lettera semplice o e-mail, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso presso i locali della sede legale o uffici periferici almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea degli aderenti è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno il 30% degli aderenti o almeno il 50% dei consiglieri.

Gli avvisi di convocazione devono contenere data, ora e ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

#### **L'assemblea ordinaria**

- a elegge il Comitato Direttivo;
- b elegge il Presidente;
- c propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- e fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- g approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

#### **L'assemblea straordinaria**

- a approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  - b scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.
- Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

### **Art. 11 COMITATO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'assemblea e composto nel numero deliberato da tre a dieci membri, compresi il presidente e il vice presidente.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Esso dura in carica tre anni, in caso di dimissioni o decesso di un componente, il comitato alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale

#### **Il Comitato direttivo:**

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci e l'ammontare delle quote associative

Il Comitato direttivo in via esplicativa ma non esaustiva può inoltre:

- individuare collaboratori esterni o richiedere la collaborazione dei soci su progetti speciali riconoscendo un contributo per la loro prestazione;
- proporre eventuali modifiche di statuto, istituire sedi periferiche
- determinare la politica gestionale dell'associazione;
- deliberare sulla formazione dei vari programmi da attuare in funzione del conseguimento degli scopi istituzionali;
- espellere, con provvedimento motivato, quegli associati che col loro comportamento, pubblico o privato, ledano, direttamente o indirettamente, l'associazione e/o la sua immagine;
- indire conferenze, istituire gruppi di ricerca, disporre pubblicazioni e tutte le attività previste dallo statuto;

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti presenti.

Nell'ambito del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi da uno dei soci fondatori. Delle sedute e delibere del comitato viene redatto verbale, trascritto su apposito registro, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### **Art. 12 IL COMITATO DEI CONSULENTI SCIENTIFICI**

Il Comitato dei Consulenti Scientifici è un organismo di professionisti, scelti dall'associazione, di cui essa si avvale per consulenze specializzate e per garantire la qualità dei propri interventi in ambito sociale, per promuovere la ricerca e per tutte le iniziative volte a promuovere i fini associativi.

Nell'eventualità sia nominato, il Comitato scientifico eleggerà al suo interno un presidente e un coordinatore. I componenti del Comitato Scientifico dureranno in carica per un periodo stabilito dal comitato direttivo e comunque non oltre il termine del mandato stesso.

Il Comitato Scientifico si riunirà almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente.

Il Comitato scientifico avrà i seguenti compiti:

- formulare pareri sui programmi di ricerca dell'associazione;
- individuare i criteri per attuare procedure di valutazione dell'attività di ricerca, che prevedano il ricorso a valutatori esterni di fama nazionale ed internazionale;
- proporre iniziative didattiche e di ricerca
- elaborare proposte e programmi specifici di attività formative e terapeutiche.
- valutare gli studi principali relativi alle attività, oggetto e scopo dell'associazione, anche al fine della loro pubblicazione

#### **Art. 13 IL PRESIDENTE**

a. Al presidente del Comitato Direttivo spetta il potere di rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del comitato direttivo il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al comitato stesso.

b. Al presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal comitato direttivo, al quale in ogni caso il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il comitato direttivo per la ratifica del suo operato.

c. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il comitato direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

d. Il presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al comitato direttivo e all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

e. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

#### **Art. 14 IL VICE PRESIDENTE**

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

#### **Art. 15 IL SEGRETARIO DEL COMITATO DIRETTIVO**

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del comitato direttivo e coadiuva il presidente e il comitato direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione, cura la tenuta dei libri sociali.

#### **Art. 16 IL TESORIERE**

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

#### **Art. 17 I MEZZI FINANZIARI**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi dei privati e contributi dei soci;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- introiti derivanti dall'attività formativa svolta sia direttamente che indirettamente.
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal CD.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere, nei limiti stabili dal regolamento interno.

Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

#### **Art.18 I BILANCI**

L'associazione si obbliga a redigere annualmente il bilancio consuntivo e preventivo. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'assemblea.

Entro il 31 marzo di ogni di ciascun anno il comitato direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo relativo all'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono approvati dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo devono tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci, preventivo e consuntivo sono depositati presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

#### **Art.19 AVANZI DI GESTIONE**

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni modo denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione impegna gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 20 MODIFICHE STATUTARIE**

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

#### **Art. 21 SCIoglimento**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662 del 23/12/1996, ad altre Onlus con finalità analoghe o connesse al proprio scopo statutario o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione od interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Arezzo.

#### **Art. 23 LEGGE APPLICABILE**

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Arezzo, 28 agosto 2007

**M.Cristina Nardone**\_\_\_\_\_

**Ilaria Caremani**\_\_\_\_\_

**Roberta Mariotti**\_\_\_\_\_

**Katia Bindi**\_\_\_\_\_

**Roberta Prato Previde**\_\_\_\_\_